



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 211 del 19/12/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

60) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BERTONI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00 E DIFFIDA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.85 SGS DEL 25/11/2025 (Gara: BOREALE – BERTONI CALCIO del 22/11/2025 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Bertoni calcio ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 85 del 25/11/2025, con il quale venivano disposti nei confronti della società Bertoni l'ammenda di Euro 500,00 e l'ammenda "Perché propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara, accendevano alcuni fumogeni e rivolgevano minacce a calciatori avversari. Gli stessi, al 260' del II tempo lanciavano nel recinto di gioco una bottiglia di vetro senza colpire. Al 300' del II tempo i medesimi sostenitori venivano a contatto con sostenitori avversari, creando una zuffa in tribuna, durante la quale lanciavano altre due bottiglie in vetro all'interno del recinto di gioco. L'arbitro era costretto ad interrompere la gara per circa 7 minuti."

Con riferimento alle sanzioni impuginate, la reclamante rimarcava innanzitutto che gli autori delle intemperanze non fossero in alcun modo riconducibili alla società Bertoni e che la loro identità fosse alla stessa ignota.

La reclamante rappresentava, al riguardo, che "Pur essendo estranei alla Bertoni Calcio, i facinorosi presenti sugli spalti sono stati prontamente redarguiti dallo staff tecnico e dirigenziale della Bertoni presente al campo, comportamento quest'ultimo che ha ricevuto gli applausi del pubblico di casa".

La reclamante si dissociava, dunque, da ogni atteggiamento di anti sportività verificatosi e, pur non

avendo responsabilità dirette, si rammaricava circa l'accaduto, scusandosi per il clima determinatosi che nulla può avere a che fare con una sana pratica sportiva giovanile.

La reclamante ribadiva in conclusione di non avere nessun rapporto con i soggetti che si trovavano in tribuna ad assistere alla partita.

Chiedeva, dunque, la revoca delle sanzioni comminate o la riduzione delle stesse al minimo edittale.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla società Bertoni, a sostegno dell'invocata revoca/riduzione delle sanzioni in argomento, possono ritenersi parzialmente assumibili.

In particolare, a sostegno della revoca della diffida, si pone in evidenza il fattivo comportamento posto in essere dai dirigenti della società reclamante in occasione dei disordini e degli scontri avvenuti nel corso della gara che ha visto protagonisti alcuni facinorosi presenti sugli spalti, pur estranei alla Bertoni Calcio, prontamente redarguiti dallo staff tecnico e dirigenziale della Bertoni presente al campo.

Per quant'altro, si conferma l'ammenda di Euro 500, 00 a carico della predetta società, non sussistendo motivi per disporre la revoca o ridurne l'entità.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la diffida.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

61) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPES ARTIGLIO S.S.D. A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CARNICELLA MANUEL PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.88 SGS DEL 27/11/2025

(Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A R.L. – URBETEVEVERE CALCIO del 22/11/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

Visto il reclamo presentato dalla società Spes Artiglio S.S.D. A R.L.;

esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

62) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.POSTA FIBRENO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RECCHIA LUCA LIVIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025

(Gara: S.S.POSTA FIBRENO – PANTANELLO ANAGNI del 23/11/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

La società S.S.Posta Fibreno, con il presente dettagliato ricorso e nella memoria difensiva con cui rafforza i concetti di cui al reclamo originario, pone in evidenza che, al di là degli episodi verificatisi prima dell'inizio della gara, relativi alla sostituzione di un calciatore, impossibilitato a prendervi parte, indicato in distinta con altro calciatore, l'arbitro ha preteso il tabulato cartaceo, che al momento non risultava a disposizione, ma che tuttavia, in breve tempo è stato posto in visione, per cui dopo la gara iniziava regolarmente.

Precisa, la ricorrente, che l'incontro si svolgeva senza problemi fino quasi al termine, con la squadra di casa in vantaggio di una rete, quando l'arbitro concedeva un calcio di rigore alla squadra ospite, molto generoso e tra lo stupore di quasi tutti i presenti all'incontro.

Nel merito di tale decisione, secondo la reclamante, pur ammettendo che le dichiarazioni arbitrali costituiscono fonte privilegiata, appare però evidente una forte discrasia e divergenza, tra quanto scritto dal direttore di gara nel proprio referto e quanto accaduto in campo.

Infatti, il calciatore Recchia Luca Livio, capitano della squadra, dopo l'assegnazione del calcio di rigore, si avvicinava all'arbitro per chiedere spiegazioni e, nell'occasione, allontanava i propri compagni di squadra, per evitare che si verificasse alcun contatto fisico da parte loro e del capitano stesso.

In merito alle espressioni offensive, la reclamante precisa che il calciatore in argomento ha solo protestato, con frasi di carattere denigratorio sull'operato arbitrale.

Per tutti questi motivi, la società chiede l'annullamento della sanzione inflitta al calciatore in questione o, in subordine, la riduzione della stessa, tenuto conto di quanto realmente accaduto in campo durante la gara in esame.

Da una attenta lettura degli atti di gara, l'arbitro riporta nei dettagli quanto segue "il calciatore Recchia Luca Livio, a seguito di un calcio di rigore concesso alla squadra avversaria, correva verso di me urlando "ma che c..... combini, non ci stai capendo un c..... ma che ci stai prendendo in giro? E nonostante il mio tentativo di tenerlo a distanza, quest' ultimo continuava ad avvicinarsi verso di me ... facendomi indietreggiare di 4 passi veniva poi invitato dai compagni di squadra ad abbandonare il terreno di gioco".

Questo Organo di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto sopra descritto, dichiara che non possono essere prese in considerazione le lagnanze di cui sopra, in quanto esiste netta divergenza tra quanto sostiene la società S.S.Posta Fibreno e quanto scrive l'arbitro nel proprio referto e che, in tali situazioni, prevale il contenuto di quest'ultimo, che è da ritenersi fonte privilegiata e che comunque la sanzione è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore in questione, sanzionato correttamente in applicazione dell'art. 36 del C.G.S..

Pertanto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

64) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S. PASSO CORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CRISTOFALO VALENTINO, DE ANGELIS MATTEO E ROSINI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: CASTRUM MONTEROTONDO – S.S. PASSO CORESE del 23/11/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società SS Passo Corese ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 176 del 27/11/2025, con il quale veniva disposta nei confronti dei calciatori Cristofalo Valentino, De Angelis Matteo e Rosini Andrea la squalifica per 4 gare *“Perché, al termine della gara apriva il cancello che delimitava il terreno di gioco dagli spalti venendo quindi a contatto con persone non identificate del pubblico che accedevano nella zona antistante gli spogliatoi. Nella circostanza provocavano altresì una rissa tra altri tesserati e persone non identificate che richiedeva l'intervento della Forza Pubblica.”*.

In sede di gravame la reclamante metteva in luce il clima di tensione in cui si sono svolti i fatti per cui è procedimento.

Riferiva, in particolare, degli *“insulti, minacce e pesanti offese verbali provenienti dalla zona degli spalti occupata dai sostenitori della squadra avversaria (probabilmente per vecchie ruggini, è stato un tesserato del Castrum) di cui è stato fatto oggetto il calciatore Rosini Andrea per tutta la parte finale della gara”*.

Adduceva la reclamante che *“Tale situazione ha inevitabilmente generato uno stato di tensione emotiva nel calciatore, il quale, al termine dell'incontro, ricevendo ulteriori insulti e provocazioni, invece di dirigersi immediatamente verso gli spogliatoi, si è avvicinato all'accesso corrispondente all'area da cui provenivano tali offese”*.

La società sottolineava che il calciatore non ha mai oltrepassato il varco, né ha tentato di entrare nella zona riservata al pubblico e che, *“trovando il cancello già aperto, si è visto fronteggiare da alcuni tifosi che stavano entrando nell'area di gioco in maniera minacciosa”*.

Asserisce che *“Nel momento in cui il calciatore Rosini Andrea si è trovato di fronte ai sostenitori avversari che stavano entrando nell'area antistante il campo, si è verificato un contatto fisico con alcuni di essi, dal quale è scaturita una breve zuffa (omissis)”*.

Aggiunge la società che *“In quel frangente sono intervenuti anche alcuni calciatori della società A.S.D. Castrum Monterotondo, accorrendo nell'area in cui si stava verificando il contatto. Uno di essi impugnava addirittura l'asta della bandierina del calcio d'angolo, utilizzandola in modo improprio, a mo' di bastone (omissis). A quel punto, i compagni Cristofalo Valentino e De Angelis Matteo, resisi conto della situazione improvvisa e potenzialmente pericolosa, sarebbero intervenuti esclusivamente per soccorrere e proteggere il loro compagno, circondato da più persone e oggettivamente esposto a un rischio concreto di aggressione”*.

Secondo la reclamante, *“Il loro intervento, pertanto, non è da interpretare come una condotta aggressiva o volta a generare ulteriori disordini, ma come una reazione istintiva e difensiva in un contesto in cui l'incolumità del proprio compagno appariva chiaramente minacciata”*.

In conclusione, la A.S.D. S.S. Passo Corese, nel ribadire che la propria condotta societaria si è sempre distinta per correttezza, rispetto delle regole e lealtà sportiva, condannava il gesto del calciatore Rosini Andrea, precisando che, se quest'ultimo non si fosse avvicinato ai tifosi, *“forse non sarebbe scaturito alcunché”*, riconoscendo che gli altri due calciatori, Cristofalo Valentino e De Angelis Matteo, *“erano intervenuti esclusivamente per soccorrere e proteggere il compagno coinvolto in una situazione chiaramente pericolosa”*.

La reclamante stigmatizzava, altresì, come dal referto di gara le responsabilità fossero attribuite esclusivamente ai tesserati della A.S.D. S.S. Passo Corese, senza alcun riferimento agli altri soggetti coinvolti nella dinamica, inclusi calciatori o dirigenti della società ospitante.

La società SS Passo Corese chiedeva, dunque, a codesta Corte una revisione delle sanzioni, *“confidando che possa valutare la situazione nella sua complessità e, ove lo ritenesse opportuno, adottare provvedimenti più miti o ridurre le sanzioni comminate ai nostri tesserati, tenendo conto*

del contesto eccezionale e dei comportamenti di difesa dei giocatori coinvolti”, come dimostrano le immagini e i filmati allegati, di cui la reclamante chiedeva l’acquisizione.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società SS Passo Corese, a sostegno dell’invocata riduzione delle squalifiche in argomento, non possono ritenersi assumibili, risultando apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara.

Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria.

Questa Corte ritiene, quindi, le condotte contestate ai calciatori Cristofalo Valentino, De Angelis Matteo e Rosini Andrea pienamente accertate. In termini di qualificazione giuridica, il Collegio, in particolare, rappresenta preliminarmente che la condotta ascritta ai giocatori suddetti deve correttamente essere ricondotta nella fattispecie astratta di cui all’art. 38 CGS, ai sensi della quale *“Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”*

Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio non ravvisa i presupposti per addivenire ad una riduzione delle stesse.

Quanto alle immagini e ai filmati, richiamati dalla odierna reclamante allo scopo di dimostrare la circostanza che non fosse stata la reclamante ad aprire il cancello, si osserva che l’art. 58, comma 1, CGS prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva *“nei casi previsti dall’ordinamento federale”*, mentre il successivo art. 61 individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione *“di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione ”* (comma 2) o *“limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema”* (comma 6).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d’appello, sez. I, n.2/2022-2023).

Ne consegue che nel caso di che trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 58, comma 1, CGS, la visione dei filmati ex adverso menzionati non è ammissibile.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

67) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ STERPARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PROTANI GIUSEPPE FINO AL 02/01/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GINEVRINO LUCA PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZONFRILLI MATTEO ANTONIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.175 LND DEL 26/11/2025

(Gara: STERPARO – FERENTINO CALCIO ARL del 23/11/2025 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

La società Sterparo propone appello avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, nei confronti dei tesserati in epigrafe.

In ordine alla squalifica per 4 gare al calciatore Ginevrino Luca, la reclamante fa preliminarmente presente che l'atleta si scusa vivamente con la terna arbitrale, per la frase rivolta all'assistente arbitrale n.1 "pezzo di m..... ..", riconoscendo il proprio errore, particolarmente grave.

Nega, però, in maniera assoluta, di aver rivolto la stessa frase anche al direttore di gara.

Pone all'attenzione la società che il calciatore in argomento ha militato in diversi campionati senza aver preso particolari provvedimenti disciplinari e che, essendo di origine francese, non conoscendo bene la lingua italiana, si è trattato di un fraintendimento con la parola detta.

Tra l'altro, la ricorrente fa presente che per situazioni analoghe sono state inflitte sanzioni minori.

Per quanto riguarda l'inibizione inflitta al dirigente Protani Giuseppe, la società sostiene che lo stesso chiedeva di entrare sul terreno di gioco per assistere un calciatore a terra per infortunio, senza toni minacciosi, ma di concitazione per verificare l'entità dell'incidente.

Chiede, infine, la riduzione della squalifica per 2 gare inflitte al calciatore Zonfrilli Matteo Antonio.

Alla luce di tutto quanto sopra descritto, la ricorrente chiede per il calciatore Ginevrino Luca l'annullamento della sanzione per le 4 gare di squalifica, o in subordine la riduzione della stessa rapportandola entro limiti di minore entità, in relazione a quanto accaduto.

La ricorrente chiede, inoltre, per l'inibizione del dirigente Protani Giuseppe e per il calciatore Zonfrilli Matteo Antonio la riduzione delle sanzioni inflitte.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ha valutato con la dovuta attenzione sia il reclamo della Società Sterparo che il referto arbitrale.

Dal contenuto di quanto scritto dal Direttore di Gara nel proprio referto, emerge chiaramente che il calciatore Ginevrino Luca ha rivolto sia all'assistente arbitrale n.1 sia al Direttore di Gara la frase incriminata, e che nel momento in cui l'Arbitro lo accompagnava verso gli spogliatoi, il citato calciatore proferiva a lui le seguenti parole: "Voi arbitri dovete tutti morire!".

Detto ciò, appare evidente che le lamentele avanzate dalla ricorrente non possono essere prese in considerazione, in quanto la sanzione relativa è del tutto congrua rispetto al comportamento avuto dal citato calciatore, in relazione al contenuto di cui all'art.36 del C.G.S..

Per quanto riguarda l'inibizione al dirigente Protani Giuseppe invece, questa Corte ritiene che la sanzione stessa possa essere lievemente modificata, tenuto conto di alcune precisazioni fornite, condivise anche da questo Organo di Giustizia Sportiva.

Infine, con riferimento alla squalifica inflitta al calciatore Zonfrilli Matteo Antonio, si segnala che ai sensi dell'art.137, comma 3 del CGS, detto provvedimento disciplinare non è impugnabile.

Per tutti questi motivi la Corte Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Zonfrilli Matteo Antonio, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Protani Giuseppe al 26/12/2025, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

70) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PANTANELLO ANAGNI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00 ED ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO SERIE C2, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.105 C5 DEL 27/11/2025
(Gara: PANTANELLO ANAGNI – CX ROMA del 26/11/2025 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Pantanello Anagni;
esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.47/A dell FIGC del 31/07/2025 "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti", poiché tardivo nell'invio del preannuncio di reclamo che deve essere trasmesso entro le ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che devono essere trasmesse entro le ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.

Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.47/A della FIGC del 31/07/2025.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 19 dicembre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato